ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI E ALTRI PROVVEDIMENTI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

# Art. 12

Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, e' soppresso. L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e' autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi Comitati consultivi per lo studio di particolari problemi. Di questi Comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle localita' ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio di problemi che investano, particolari interessi di tali localita'.

Versione in vigore dal 29 luglio 1960, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attivita' e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali |
| Estremi | Legge 21 giugno 1960, n. 649 |
| Titolo | I — Attività e disciplina dell'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attivita-e-disciplina-dell-ente-autonomo-di-gestione-per-le-aziende-1960/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it